



**CITTÀ**  
**DI SAN DAMIANO D'ASTI**  
Provincia di Asti

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA**  
**DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE**  
**DI TRATTAMENTO (DAT)**

---

*Approvato con D.C.C. n. 71 del 23/12/2020*

### ***Articolo 1 - Istituzione del Registro***

1. Il Comune di San Damiano d'Asti, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine, in attuazione della legge, istituisce il Registro delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

### ***Articolo 2 -Definizione***

1. Con l'espressione "Dichiarazione Anticipata di Trattamento" (di seguito in breve DAT, detto anche testamento biologico) si intende la manifestazione di volontà, espressa con atto scritto, con cui il Dichiarante dispone in ordine ai trattamenti medici a cui intende o non intende essere sottoposto in caso di perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile.
2. La persona che lo redige nomina uno o più fiduciari che divengono, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, i soggetti chiamati a dare fedele espressione della volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.
3. Si intende "Disponente" colui che sottoscrive le DAT e che può nominare un Fiduciario.
4. Si intende "Fiduciario" la persona di fiducia del disponente, che ne fa le veci e che lo rappresenta nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, qualora il disponente si trovasse nell'incapacità di esprimere consapevolmente la volontà relativamente ai trattamenti proposti.

### ***Articolo 3 - Iscrizione al Registro***

1. Il Registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di San Damiano d'Asti ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante istanza resa con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di tutti i cittadini che hanno redatto una Dichiarazione Anticipata di Trattamento (D.A.T.).
2. Le iscrizioni nel Registro avvengono sulla base di un'istanza-dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - resa alla presenza del funzionario competente - alla quale il Disponente allega, in busta chiusa, il documento che raccoglie la propria dichiarazione anticipata di volontà relativa ai trattamenti di natura medica, nella quale lo stesso esprime la volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante, o in caso di malattia che costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.
3. Le buste debitamente sigillate sono depositate e conservate presso l'Ufficio Servizi Demografici del Comune di San Damiano d'Asti.
4. Nella medesima istanza l'interessato dichiara di aver nominato uno o più fiduciari, con lo specifico compito di informare gli Organismi Sanitari, l'Autorità Giudiziaria, se ricorre il caso, ed il Comune, del verificarsi delle condizioni che rendono necessario utilizzare la D.A.T..
5. Ciascun fiduciario che si trovi nella condizione di fare valere la dichiarazione, stante lo stato di salute del dichiarante, può richiedere la busta contenente la dichiarazione di volontà presentandosi direttamente all'Ufficio Servizi Demografici del Comune di San Damiano d'Asti, rilasciando apposita ricevuta. La busta può altresì essere consegnata o inviata all'Autorità Giudiziaria o agli Organismi Sanitari su esplicita e formale richiesta. La consegna della busta va annotata sul Registro.

### ***Articolo 4 - Deposito della disposizione anticipata di trattamento***

1. L'Ufficio Servizi Demografici del Comune di San Damiano d'Asti cura la tenuta del Registro sia su supporto cartaceo che informatico, secondo modalità e criteri determinati dal Responsabile del Servizio.
1. La persona interessata, previo appuntamento con l'ufficio dello stato civile, si presenta al funzionario incaricato. Il Disponente compila e sottoscrive, davanti al funzionario incaricato, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulta l'espressa volontà di consegnare le proprie disposizioni anticipate di trattamento. La disposizione anticipata di trattamento va consegnata in busta chiusa.
2. Il Disponente, insieme con la busta chiusa contenente la DAT, dovrà consegnare la dichiarazione sostitutiva del fiduciario, corredata da copia di un documento d'identità dello stesso, contenente la volontà di essere nominato fiduciario del dichiarante per l'esecuzione della disposizione anticipata di trattamento.

In alternativa il Disponente potrà presentarsi all'Ufficio accompagnato dal fiduciario. In questo caso, anche il fiduciario sottoscrive davanti al funzionario incaricato, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente la volontà di essere nominato fiduciario del dichiarante per l'esecuzione della disposizione anticipata di trattamento.

3. Alla dichiarazione deve essere allegata la copia fotostatica del documento di identità, fotocopia del codice fiscale e mail dello stesso dichiarante e del fiduciario.
4. La busta chiusa e sigillata contenente la DAT, unitamente con la dichiarazione, viene numerata con lo stesso numero di iscrizione sul Registro delle disposizioni anticipate di trattamento.

Sulla busta chiusa si dovranno riportare i seguenti dati identificativi:

- La dicitura "Disposizioni Anticipate di Trattamento-DAT di \_\_\_\_\_";
- Le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) del disponente;
- Nome e cognome del fiduciario.

### ***Articolo 5 - Modalità di tenuta del registro e registrazione sulla Banca Dati Nazionale***

1. Il Registro deve riportare pertanto il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del testamento biologico e l'elenco dei soggetti dichiaranti e dei relativi fiduciari. La registrazione nell'elenco avverrà in ordine cronologico di presentazione registrando il numero d'ordine, il numero di protocollo, la data di presentazione, le generalità del disponente e del fiduciario nonché i mutamenti del fiduciario e le variazioni delle DAT.

2. Visto il Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168, recante: "Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)", a partire dal 1° febbraio 2020, ai fini della trasmissione delle copie delle DAT alla Banca dati nazionale, deve essere acquisito:

- l'esplicito consenso del disponente all'invio di copia delle proprie DAT alla Banca Dati Nazionale;
- eventuale consenso a ricevere notizia dell'avvenuto ricevimento delle DAT e/o eventuali variazioni, revoche, ecc.;
- consenso al trattamento dei dati (privacy) sia del disponente che del fiduciario.

Se il disponente ha nominato più di un fiduciario, solo il primo verrà inserito in Banca dati. Gli altri potranno essere rilevati dal medico che eventualmente accede alla DAT.

### ***Articolo 6 – Modifica e revoca delle DAT***

1. Il dichiarante può modificare la dichiarazione resa, mediante la consegna di altra dichiarazione in busta chiusa e la revoca della precedente, con le stesse modalità previste per l'iscrizione.
2. Il dichiarante può revocare in qualunque momento la Dichiarazione Anticipata di Trattamento. La revoca comporta la restituzione della busta contenente la dichiarazione anticipata di volontà, con conseguente annotazione sul Registro. La revoca della dichiarazione non comporta alcun obbligo per l'Ufficio Servizi Demografici del Comune di San Damiano d'Asti di comunicazione ai fiduciari; tale adempimento rimane a carico e a discrezione del dichiarante.
3. Il venire meno della residenza nel Comune di San Damiano d'Asti non comporta la cancellazione dal registro. Tuttavia eventuali modifiche della DAT depositata non potranno più essere accolte.

### ***Articolo 7 - Compiti del funzionario accettante***

1. Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà al Dichiarante ed al Fiduciario l'attestazione relativa all'avvenuta predisposizione del testamento biologico mediante il rilascio di copia della dichiarazione sostitutiva sulla quale è stato registrato il protocollo di presentazione ed il numero di iscrizione nel Registro.
2. Il dipendente incaricato del Comune di San Damiano d'Asti che accetta l'istanza, non conosce il contenuto della Dichiarazione Anticipata di Trattamento (D.A.T.) o testamento biologico, depositato e conservato come sopra in busta chiusa, che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti della dichiarazione stessa. Lo stesso non deve partecipare alla redazione e scrittura delle DAT, né è tenuto a dare informazioni sul contenuto delle stesse.

### ***Articolo 8 - Accessibilità delle informazioni contenute nel Registro***

1. Il Funzionario responsabile dell'Ufficio potrà consentire l'accesso alle informazioni contenute nel Registro ed alla documentazione collegata, dietro presentazione di richiesta scritta motivata inoltrata da soggetti legittimati, per i fini e nei modi consentiti dalla legge.
2. Ciascun fiduciario che si trovi nella condizione di far valere la dichiarazione, stante lo stato di salute del disponente, può richiedere la busta contenente la dichiarazione di volontà presentandosi direttamente all'Ufficio Stato Civile del Comune di San Damiano d'Asti. La busta può altresì essere consegnata o inviata all'Autorità Giudiziaria o agli Organismi Sanitari su esplicita e formale richiesta.
3. Il richiedente/interessato legittimato ricevente la documentazione provvederà a rilasciare opportuna ricevuta degli atti eventualmente acquisiti.
4. La consegna della busta va annotata sul Registro.

### ***Articolo 9 - Attività di pubblicizzazione ed informazione***

1. L'Amministrazione comunale si attiva affinché le disposizioni del presente Regolamento siano pubblicizzate in tutto il territorio comunale, nelle forme ritenute più opportune.

### ***Articolo 10 – Norme di rinvio***

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 01/01/2021.



## **SOMMARIO**

<i>Articolo 1 - Istituzione del Registro .....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 -Definizione .....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 3 - Iscrizione al Registro.....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 4 - Deposito della disposizione anticipata di trattamento .....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 6 – Modifica e revoca delle DAT.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 7 - Compiti del funzionario accettante.....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 8 - Accessibilità delle informazioni contenute nel Registro.....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 9 - Attività di pubblicizzazione ed informazione .....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 10 – Norme di rinvio.....</i>	<i>4</i>